



Statuto DELL'ASSOCIAZIONE

"GO&SING Voci in circolo - APS"

Titolo I – Disposizioni generali

ARTICOLO 1 - Denominazione

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore" – CTS) e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale, denominata: "GO&SING Voci in circolo - APS", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione Associazione di Promozione Sociale – APS contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "GO&SING Voci in circolo - Associazione di Promozione Sociale", in sigla "GO&SING Voci in circolo - APS".
3. La denominazione estesa "Associazione di Promozione Sociale" o la sigla "APS" sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Gorizia (GO) in viale XX Settembre al civico 102/1.
2. La sede può essere variata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con l'approvazione della maggioranza dei soci. Un'eventuale variazione della sede, all'interno del Comune di Gorizia, non comporta modifiche allo statuto.
3. L'Associazione opera nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
4. Possono essere istituite sedi secondarie, in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. Lo scioglimento anticipato dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci come descritto nel presente Statuto.

ARTICOLO 4 – Scopo dell'associazione e attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente

in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui al primo comma dell'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dirette, personali e gratuite dei volontari associati:

- Lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

3. Scopo dell'Associazione è principalmente l'attività corale nonché la formazione musicale, artistica, culturale e umana dei componenti dell'Associazione e di tutti i soci, nonché la promozione e la diffusione di tale lavoro di formazione, che si realizzerà attraverso la preparazione di repertori (percorsi) musicali articolati e diversificati a seconda dei contesti sociali, territoriali, storici, culturali e didattici in cui l'Associazione sarà chiamato ad operare.

4. L'Associazione, oltre che nel settore della musica corale, potrà articolare la propria attività anche in altri contesti culturali che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

ARTICOLO 5 - Attività dell'Associazione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 4, l'Associazione potrà promuovere le seguenti attività nel campo della musica, con particolare riferimento alla musica corale:

- a) concerti del Coro;
- b) rassegne musicali con l'eventuale partecipazione di altri cori;
- c) diffusione della cultura musicale nel territorio della città, della provincia e della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione corale e musicale;
- d) concorsi in ambito corale;
- e) scambi e gemellaggi con altri cori e associazioni, italiani o esteri;
- f) manifestazioni, mostre, dibattiti, attività di studio, convegni, conferenze, seminari, attività didattiche, divulgative e sociali;
- g) pubblicazioni letterarie, musicali, audiovisive, multimediali, curandone anche la diffusione periodica o straordinaria per la divulgazione delle attività dell'Associazione e dei suoi soci;
- h) ricerche musicali;
- i) collaborazioni con conservatori musicali, università, scuole ed istituti pubblici e privati e con tutti quegli enti che abbiano come scopo prioritario la formazione musicale e la diffusione della cultura.

2. Le suddette attività, elencate a titolo puramente esemplificativo, possono riguardare anche altri settori e tematiche della cultura in genere, in quanto riconducibili e concorrenti alla formazione umana dei partecipanti.

3. In tal senso, l'Associazione intende operare promuovendo ogni possibile ed opportuna forma di collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private, ovvero sostenendo iniziative proposte da altri cori o associazioni.

4. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

5. L'Associazione potrà altresì esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti di cui al Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107 e successive modificazioni ed integrazioni. La loro individuazione sarà operata da parte del Consiglio Direttivo.

6. L'Associazione può infine esercitare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 ed alle Linee Guida di cui al Decreto Ministeriale 9 giugno 2022 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti; può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, secondo il disposto di cui all'art. 36 CTS. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

8. Per il raggiungimento degli scopi sociali di cui al precedente articolo 4, nonché per le finalità di cui al presente articolo, l'Assemblea può deliberare di aderire a federazioni di Associazioni di categoria sia a livello regionale che nazionale e ad altre Associazioni.

ARTICOLO 6 – Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'Associazione deve tenere i seguenti libri, anche in formato elettronico:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Qualora siano istituiti l'organo di controllo ed eventuali altri organi sociali, compete ai medesimi la tenuta dei rispettivi libri delle adunanze e deliberazioni.

3. L'Associazione deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

4. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Titolo II - Risorse, Bilancio di esercizio, Patrimonio, Divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione

ARTICOLO 8 - Apporto del volontariato

1. Per la gestione e le modalità di svolgimento delle proprie attività, l'Associazione privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 9 - Patrimonio e divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle entrate che sono costituite come segue:
 - dalle quote di iscrizione e dai versamenti di ogni tipo da parte dei soci o di terze persone;
 - da contributi, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, derivanti da organismi internazionali, dallo Stato, da amministrazioni pubbliche, da enti locali, da istituti di credito e da altre persone fisiche e/o giuridiche;
 - da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti effettuati a qualsiasi titolo da terzi o da associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Qualora si tratti di lasciti testamentari, essi sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
 - da eventuali entrate per servizi prestati mediante convenzioni, ai sensi dell'art. 56 del D.LGS. 117/2017;
 - da proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati, di proprietà dell'Associazione, posseduti all'atto della costituzione dell'Associazione o acquisiti successivamente. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da ogni altra entrata ammessa dalla legge.

2. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale di cui al Titolo precedente.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 10 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, entro il mese di febbraio, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario del decorso esercizio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Esso viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il mese di giugno.

3. Il Bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al Bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5, comma 5, del presente statuto. Si osservano inoltre le prescrizioni in tema di attività di raccolta fondi previste dalla normativa vigente.

4. Il Bilancio o rendiconto annuale deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione.

5. Copia del Bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei Soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale. Esso inoltre deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

6. Ai sensi dell'Articolo 21 del codice civile, gli associati, che siano anche amministratori, non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

7. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Titolo III - Degli associati

ARTICOLO 11 - Soci dell'Associazione

Sono soci dell'Associazione i soci fondatori, i soci ordinari, i soci sostenitori e i soci onorari.

1. SOCI FONDATORI

I soci fondatori sono coloro che di diritto entrano per primi a far parte dell'Associazione, in quanto firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.

2. SOCI ORDINARI

- a) Sono soci ordinari, di diritto, il Direttore e tutti i componenti del Coro GO&SING – Voci in circolo al momento della costituzione dell'Associazione. L'ammissione di diritto dei coristi, come soci ordinari, avverrà nella prima seduta dell'Assemblea dei Soci, che il Presidente convocherà immediatamente dopo la costituzione dell'Associazione, secondo un elenco redatto dal Direttore del Coro.
- b) Sono soci ordinari, oltre a quelli di diritto, coloro che vengono ammessi successivamente alla fase costitutiva. Essi sono ammessi con deliberazione del Consiglio direttivo, su espressa richiesta di ammissione indirizzata al Presidente, che dovrà contenere l'accettazione del presente statuto e di tutte le norme regolamentari deliberate dagli organi sociali.
- c) I soci ordinari, ammessi nella fase successiva alla costituzione dell'Associazione, versano all'atto dell'ammissione una quota di iscrizione non rimborsabile.
- d) La quota di iscrizione e il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.
- e) I soci ordinari ammessi di diritto, in quanto facenti parte del Coro al momento della costituzione dell'Associazione, alla loro ammissione, non sono soggetti al pagamento della quota di iscrizione, stante il trasferimento del fondo cassa, che il Coro ha maturato nel corso della pregressa attività, al patrimonio dell'Associazione.

3. SOCI SOSTENITORI

- a) I Soci Sostenitori sono coloro che, con apporto economico o con fattiva collaborazione, contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione.
- b) I soci sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio Direttivo, al quale dovranno pervenire eventuali segnalazioni in tal senso da parte di qualsiasi componente dell'Associazione.

4. SOCI ONORARI

- a) I soci onorari sono coloro che vengono ammesse a far parte dell'Associazione per particolari meriti artistici, culturali o sociali.
- b) I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio Direttivo, al quale saranno segnalati da parte di qualsiasi componente dell'Associazione.

ARTICOLO 12 – Procedura di ammissione ad associato

1. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

2. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei Soci che delibera in occasione della sua successiva convocazione.

ARTICOLO 13 - Diritti e doveri dei soci

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 7. Si applica il comma 1-bis dell'art. 35 CTS.

4. I soci hanno diritto di partecipazione all'Assemblea dei Soci secondo le modalità specificate nel seguito. Essi hanno inoltre il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli eventuali obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'Associazione;
- e) recedere in qualsiasi momento;
- f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi con le modalità di cui al presente Atto;
- h) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

5. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. Le somme versate per le quote annuali non sono rimborsabili in nessun caso, né rivalutabili. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

6. Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) Versare una quota associativa, in nessun caso rimborsabile, l'ammontare e la periodicità della quale, unitamente alla quota d'iscrizione, sono proposte dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci. Il mancato pagamento delle quote associative provoca la sospensione del diritto di voto in Assemblea e del diritto di esercitare una carica sociale. Il socio inadempiente viene reintegrato nei propri diritti quando provvede alla regolarizzazione dei pagamenti.

ARTICOLO 14 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio, oltre al caso di decesso, si perde per:

1. RECESSO VOLONTARIO: il recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente, il quale lo comunicherà al Consiglio Direttivo, cui spetta la definitiva presa d'atto;

2. ESPULSIONE

a) I soci possono essere ESPULSI dall'Associazione nei seguenti casi:

a/1) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo, malgrado diffida ad adempiere da parte del Presidente;

a/2) quando, con il loro comportamento e la loro attività, tendano a ledere la dignità e l'immagine dell'Associazione;

a/3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

a/4) quando attuino comportamenti che non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

b) Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo che raccoglierà e vaglierà, con l'apporto del Direttore Artistico, le segnalazioni in tal senso.

c) Nel caso in cui la segnalazione per l'eventuale espulsione di un socio arrivi direttamente dal Direttore Artistico, questi la dovrà motivare ampiamente, facendo pervenire una relazione al Consiglio Direttivo, il quale, fatte le opportune valutazioni, inoltrerà all'Assemblea una formale richiesta di espulsione.

3. È assicurato, in ogni caso, il diritto del socio al contraddittorio.

4. Il socio che recede o che viene espulso dall'Associazione perde l'eventuale carica sociale ricoperta e non ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati né può vantare pretese sul patrimonio.

Titolo IV – Organi dell'Associazione

ARTICOLO 15 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Collegio dei Probiviri;

d) L'Organo di Controllo (eventuale);

e) Il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti (eventuale).

2. Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, sono prestate gratuitamente.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI: modalità di costituzione e regole per la convocazione

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci iscritti. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione; si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. Le sue deliberazioni, purché assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché assenti, dissenzianti od astenuti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

2. Ogni socio maggiorenne ha diritto al voto. L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minori; fino al raggiungimento della maggiore età, i soci minorenni sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.
3. L'Assemblea viene convocata in sessioni ordinarie o straordinarie.
4. L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
5. Il Presidente può altresì convocare l'Assemblea quando lo ritenga necessario, utile od opportuno.
6. Il Presidente ha inoltre l'obbligo di convocare l'Assemblea su richiesta del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, fissandone anche i punti all'ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data dell'eventuale richiesta.
7. L'assemblea deve essere infine convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, per eleggere i nuovi organi. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.
8. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, contenente data, ora, luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, ed affisso, presso la sede dell'Associazione e presso la sala prove del Coro, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale convocazione dovrà anche essere comunicata a tutti i soci mediante avviso personale, effettuato per via telefonica o telematica.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI: modalità di svolgimento e verbalizzazione

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall'assemblea stessa.
2. Le votazioni si svolgono, normalmente, con voto palese, salvo il caso in cui la votazione riguardi l'espulsione di uno dei soci ed in ogni altro caso di votazioni concernenti persone, nel qual caso la votazione avviene a scrutinio segreto.
3. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un componente dell'assemblea, conservato presso la sede dell'Associazione ed inserito nell'apposito Libro. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati, secondo le modalità previste nel presente Atto per la consultazione dei libri sociali.

ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI: competenze e quorum

1. L'Assemblea svolge i seguenti compiti:
 - a) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sull'eventuale scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo, quando viene presentata al Presidente una mozione di sfiducia, da inserire all'ordine del giorno, da

parte di almeno un terzo dei soci. La mozione è accolta se votata da almeno due terzi degli iscritti;

- e) discute e approva il rendiconto economico-finanziario presentato a consuntivo dal Consiglio Direttivo;
- f) manifesta, al termine dell'anno sociale, il proprio apprezzamento o la propria disapprovazione sull'operato del Consiglio Direttivo, approvandone la relazione di fine anno letta all'intera assise;
- g) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare e la periodicità della quota associativa e del contributo di iscrizione;
- h) decide sui provvedimenti di espulsione degli associati, a norma del precedente articolo 14, comma 2, lettera B);
- i) delibera su eventuali gettoni di presenza o rimborsi spese da corrispondere agli associati che ne acquisiscano il diritto in base ai regolamenti interni;
- j) delibera sull'eventuale variazione della sede dell'Associazione;
- k) delibera le modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto. Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata. In prima convocazione, le eventuali variazioni dello statuto sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno il 50%+1 (cinquanta per cento più uno) degli aventi diritto. In seconda convocazione, esse sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto;
- l) approva i regolamenti interni;
- m) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- n) delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oltre che sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione a maggioranza dei tre quarti dei soci;
- o) delibera su ogni altro argomento previsto nell'ordine del giorno;
- p) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Se non altrimenti disposto dal presente atto, in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, mentre, in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, purché uguale o superiore a tre.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO: composizione e riunioni

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è formato da quattro a sette membri.

2. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni.
5. Qualora nella composizione del Consiglio Direttivo si verificassero vacanze per dimissioni od altro, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione svoltasi, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell'Assemblea Ordinaria, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione. Nel caso si dimetta almeno la metà dei consiglieri in carica, i rimanenti consiglieri convocheranno l'Assemblea generale dei Soci per rieleggere il Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno.
7. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo, se nominato.
8. La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando sia presente la maggioranza dei consiglieri.
9. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
10. Il verbale della riunione, redatto da uno dei consiglieri, viene approvato al termine della seduta con la sottoscrizione dei presenti.

ARTICOLO 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO: competenze

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a) nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario
- b) nomina il Direttore Artistico;
- c) redige il rendiconto economico-finanziario e lo propone all'Assemblea per l'approvazione;
- d) redige il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge;
- e) elabora e propone progetti di collaborazione e scambi culturali;
- f) delibera sulle attività dell'Associazione, seguendo gli indirizzi formulati dal Direttore Artistico, rendendo conto del proprio operato al termine dell'anno sociale, mediante l'elaborazione di una relazione finale da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea dei Soci;
- g) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- h) propone all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, l'ammontare della quota di iscrizione che i soci dovranno versare per l'ammissione, nonché l'ammontare e la periodicità della quota associativa;
- i) elabora e predispone eventuali regolamenti interni dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;

- k) delibera la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative, comprese le convenzioni di cui all'articolo 6 del presente Statuto;
- l) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- m) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- n) delibera l'ammissione di nuovi associati;
- o) propone all'Assemblea l'eventuale espulsione dei soci, nei casi previsti dall'Articolo 14;
- p) delibera di richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea quando lo ritenga opportuno;
- q) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- r) assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata degli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalla legge;
- s) svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

ARTICOLO 21 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato fra i componenti del Consiglio a cura degli stessi e decade contestualmente al Consiglio.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.
3. Il Presidente svolge i seguenti compiti:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
 - c) cura i rapporti con enti pubblici e privati e con altre realtà esterne all'Associazione;
4. Il Presidente può delegare alcuni dei suoi compiti, purché non rientrino nelle competenze di un altro organo sociale, e per periodi di tempo limitati, a persone interne all'Associazione. La delega cessa contestualmente alla cessazione dalla carica di Presidente, ma può essere reiterata dal successivo Presidente.
5. Il Vice Presidente è nominato fra i componenti del Consiglio a cura degli stessi e decade contestualmente al Consiglio.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, in ogni sua funzione.

ARTICOLO 22 – SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato fra i componenti del Consiglio a cura degli stessi e decade contestualmente al Consiglio.
2. Il Segretario redige il libro dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
3. Il Segretario redige il libro degli associati;
4. Il Segretario sottoscrive insieme al Presidente i verbali delle sedute e le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

ARTICOLO 23 - DIRETTORE ARTISTICO

1. Il Direttore Artistico dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo. Decade per dimissioni volontarie e può essere destituito con votazione del Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore Artistico decide lo stile ed il percorso artistico del Coro e dell'Associazione. Stila annualmente la programmazione artistica e didattica dell'Associazione, presentandola all'Assemblea dei Soci.
3. Il Direttore Artistico formula all'Assemblea dei Soci e al Consiglio Direttivo gli indirizzi necessari per le deliberazioni sull'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 24 - TESORIERE

1. Il Tesoriere è nominato fra i componenti del Consiglio a cura degli stessi e decade contestualmente al Consiglio
2. Il Tesoriere svolge i seguenti compiti:
 - a) è responsabile della contabilità dell'Associazione e controlla che la stessa sia tenuta in appositi registri;
 - b) dà corso ai pagamenti deliberati se è a ciò delegato;
 - c) deposita presso un istituto di credito quanto eccede le normali esigenze di cassa;
 - d) dà completa giustificazione di tutte le spese sostenute.

ARTICOLO 25 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Opzione 1:

1. I componenti del Collegio dei Probiviri sono nominati dall'Assemblea e possono essere scelti anche tra i non aventi i requisiti degli Associati, per ragioni dimostrabili di particolare competenza o meritevolezza.
2. Il Collegio dei Probiviri è un organo indipendente, dura in carica quanto l'Organo di amministrazione ed è composto da 3 membri di riconosciuta rispettabilità ed integrità morale. All'interno del Collegio dei Probiviri viene nominato un Presidente.
3. Nelle votazioni interne al Collegio dei Probiviri, per l'approvazione dei procedimenti da attuare, a parità di voti, il voto del presidente del Collegio dei probiviri vale il doppio.
4. Le cariche di Presidente o membro del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con altre cariche all'interno dell'Associazione.
5. Il Collegio dei Probiviri ha competenza di primo grado per i giudizi ed i procedimenti disciplinari nei confronti degli Associati. Nei procedimenti svolti innanzi al Collegio dei Probiviri è assicurato l'effettivo e incondizionato esercizio del diritto di difesa. Fatta salva la facoltà di ogni Socio di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge, le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.
6. Il Collegio dei Probiviri può riunirsi su convocazione del presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta vi siano argomenti di specifica competenza da trattare. Prima di ogni riunione, il Collegio nomina un Segretario, che cura la verbalizzazione.
7. Ulteriori compiti e funzioni del Collegio dei Probiviri sono espressi nel Regolamento Interno

ARTICOLO 26 – Organo di Controllo (eventuale)

1. Laddove ciò sia richiesto per legge ovvero per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo, composto da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato Presidente, e due supplenti, che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell'incarico di uno o due membri. Di tali componenti il collegio, almeno uno deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Il Collegio rimane in carica per due anni ed i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

2. L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 C.T.S.;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 C.T.S. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.LGS. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. La responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

6. Per la corresponsione dovuta all'organo di controllo si osserva quanto imposto dagli articoli 8, 14 e 34 del D.Lgs. 117/2017.

7. Ciascun componente l'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 27 - Revisore legale dei Conti (eventuale)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Titolo V – Disposizioni finali

ARTICOLO 28 - Controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'organizzazione, tra gli Organi dell'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Atto o della Normativa applicabile, nonché in generale, dipendente dalle attività svolte, e che possa formare

oggetto di compromesso, se non risolvibile in via amichevole o attraverso gli altri organi dell'Associazione, dovrà essere devoluta al giudizio del Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 29 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
3. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
4. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ARTICOLO 30 – Responsabilità dell'Associazione e Assicurazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
2. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
3. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 31 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:
 - a) se il numero dei Soci è inferiore al numero stabilito dall'articolo 35, comma 1, CTS;
 - b) su delibera dell'Assemblea Straordinaria;
 - c) negli altri casi di cui all'articolo 27 del Codice civile.
2. L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione secondo quanto disposto nel presente Statuto e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, individuandoli preferibilmente fra i propri associati e determinandone i poteri.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che abbiano fini analoghi a quelli previsti dal presente statuto.

ARTICOLO 32 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Letto, approvato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra, da ciascun Socio Fondatore.

Fabio Marussig Fabio Marussig

Michela De Castro Michela De Castro

Elisa Turco Elisa Turco

Antonio Dodero Antonio Dodero

Stefania Zandigiacomo Stefania Zandigiacomo

Roberta Marra Roberto Marra

Lorenzo Vigni Lorenzo Vigni

Cristina Dell'Orco Cristina Dell'Orco